



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cinzia Caleffi Consigliere

dott. Cristina Fois Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 466 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da

B [redacted], in persona del legale rappresentante, in qualità di mandataria del [redacted] elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. [redacted] la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,

appellante

CONTRO

[redacted], in persona del legale rappresentante, [redacted], [redacted] elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Diana Barrui, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

appellati

All'udienza del 12-02-2021 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n. 307/2014 condannare la società [REDACTED] [REDACTED] al pagamento della originaria somma ingiunta pari a euro 83.089,41 oltre interessi;
- 2) in subordine accertare e condannare l'odierna appellata al pagamento della diversa somma di cui *supra* o in subordine dell'ulteriore somma che verrà accertata a seguito dell'espletamento di una nuova c.t.u.;
- 3) con vittoria di spese e compensi del primo e del presente giudizio.

Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte

- 1) rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla [REDACTED] [REDACTED] confermando la sentenza n. 269/18 resa dal Tribunale di Nuoro, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- 2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 269/2018 il Tribunale di Nuoro accoglieva in parte l'opposizione proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] dai fideiussori [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 307/2014, emesso dal medesimo tribunale per la somma di euro 83.089,41 a titolo di scoperto del conto corrente n. 03050679/4, acceso presso la B [REDACTED] in data 1-08-2002 ed estinto il 18-11-2013, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opponente e i fideiussori nei limiti della garanzia prestata al pagamento della minor somma pari ad euro 36.419,60, oltre interessi di mora dal 18-11-2013 al saldo.

Le spese erano compensate nella misura della metà, ponendo a carico degli opposenti la restante parte.

Parte opponente assumeva l'erroneità del saldo esposto nell'estratto conto bancario, in quanto frutto di illegittime appostazioni per competenze non pattuite ed usurarie nonché di indebite applicazioni di C.M.S., nulle per indeterminatezza della relativa clausola e/o comunque prive di causa.

Premesso che il contratto di apertura di conto corrente prevedeva soltanto il tasso debitore per scoperto oltre l'affidamento, mentre non era determinato il tasso debitore convenzionato ossia per l'ipotesi in cui non fosse superato il limite del fido, oggetto di variazione in data 29-02-04, il tribunale applicava in sostituzione il tasso ex art. 117 c. 4 Tub, mentre escludeva il superamento delle soglie antiusura sulla base delle conclusioni raggiunte dall'ausiliario all'uopo nominato.

Il primo giudice riscontrava inoltre l'indeterminatezza, eccepita a norma dell'art. 1346 c.c., della clausole sulla c.m.s., che recava soltanto la percentuale ma non gli altri criteri necessari per l'applicazione.

Avverso tale decisione ha proposto appello la E [REDACTED] nella sua qualità di mandataria del B [REDACTED] a sua volta cessionario del ramo d'azienda della E [REDACTED]

[REDACTED] deducendo: (i) l'errata applicazione dell'art. 117 c. 4 Tub laddove il giudice non considerava i tassi debitori previsti in contratto per lo scoperto e per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro e oltre 5.000,00 euro nonché le variazioni introdotte dalla banca a norma dell'art. 118 Tub; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 c.c. nella parte in cui il tribunale riteneva l'invalidità della clausola sulla c.m.s., invece sufficientemente determinata; (iii) l'erronea decurtazione di costi applicati al rapporto nella misura di euro 40.000,00 e resi noti alla cliente mediante i fogli informativi esposti in filiale e mai contestati dalla correntista, così come le penali previste dalla legge n. 386/90, nonché l'erronea riqualificazione delle valute, che per quanto non previste in contratto erano regolate in base al caso specifico.

Si sono costituiti la Supermercati Fronteddu s.a.s., Fronteddu Franca e Sotgia Sebastiano, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, previa integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.

Le censure formulate avverso le statuizioni di prime cure afferiscono alla valutazione delle pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente acceso nel 2002 ed alla nullità della clausola relativa alla c.m.s.

Ha rilevato l'appellante che il conto n. 03050679/4 era affidato sin dall'origine e che conteneva la predeterminazione dei tassi debitori sia per lo scoperto di conto che per gli affidamenti concessi, agli effetti dell'art. 117 Tub, tassi oggetto di variazione unilaterale in virtù della clausola sullo *ius variandi*. Ne consegue, secondo la banca, l'erroneità del ricalcolo operato dall'ausiliario con l'applicazione del tasso sostitutivo.

La censura non coglie la *ratio decidendi* adottata dal tribunale a fronte della indiscutibile assenza nel documento contrattuale del 2002 della misura del tasso debitore per l'ipotesi in cui non si verificassero sconfinamenti oltre il fido pattuito.

Invero, l'unico tasso debitore previsto espressamente nel testo del 2002 è quello riferito allo scoperto ovvero per il caso di superamento dei limiti dell'affidamento (distinguendo il limite al di sotto e al di sopra i 5.000,00 euro), come ribadito nell'integrazione della consulenza disposta nel presente grado. Non risulta dunque rispettata la prescrizione dell'art. 1284 c.c. - neppure ricavabile per *facta concludentia*, come sembrerebbe sostenere l'appellante laddove si riferisce alla mancata contestazione da parte della cliente – e l'obbligo della forma scritta per tutte le condizioni regolanti il rapporto, stabilita dall'art. 117 Tub.

L'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 c. 4 Tub è dunque coerente con l'evidenza documentale.

Parimenti infondata la doglianza formulata avverso la dichiarazione di nullità della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto.

La mera enunciazione della percentuale (1,50%) non consente di comprendere le modalità della sua applicazione, come ampiamente argomentato dal tribunale, ed in particolare se fosse da computarsi

sul picco dell'utilizzato (in questo caso nascondendo una duplicazione degli interessi corrispettivi) o sull'ammontare messo a disposizione e la relativa periodicità, in violazione del canone di trasparenza che deve permeare la proposta contrattuale della banca.

L'impugnazione proposta è al riguardo estremamente generica e non apporta un profilo di discussione ulteriore rispetto a quello già esaminato e deciso in prime cure, essendo limitata ad una mera riproposizione concettuale della bontà della previsione di una remunerazione per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista.

Va respinto anche il terzo motivo, concernente la decurtazione dei costi applicati al rapporto e resi noti alla cliente mediante i fogli informativi esposti in filiale nonché le penali previste dalla legge n. 386/90, oltre che la contabilizzazione alla data dell'operazione.

L'analisi svolta dal consulente tecnico d'ufficio ha consentito di verificare l'applicazione di costi non previsti in contratto (in particolare, commissioni per bonifici e assegni, canone per servizi telematici, spese per pratiche fido e altre commissioni), dei quali non è stata provata la previa conoscibilità per il cliente, per cui a nulla rileva il fatto che la correntista non li avesse mai contestati o che fossero inseriti tra le variazioni ex art. 118 Tub, che non possono invece introdurre nuove condizioni. Inoltre non sfugge all'obbligo della necessaria contrattualizzazione delle condizioni applicabili al rapporto la replica effettuata dall'appellante circa l'introduzione di nuovi servizi da parte dell'istituto e il relativo corrispettivo, mancando qualsiasi supporto documentale accettato dal correntista.

Lo stesso criterio vale per l'applicazione di valute diverse dalla data dell'operazione, non contemplata in contratto.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle penali sugli assegni impagati e i relativi interessi, la normativa che li prevede è *“applicabile soltanto quando, per mancanza di fondi, gli assegni presentati all'incasso risultino insoluti. Nel caso di specie sono stati eliminati detti costi aggiuntivi quando, a seguito del ricalcolo, il saldo risultava creditore o debitore intra fido e quindi l'istituto di credito avrebbe dovuto provvedere all'ordinario regolamento dei debiti in questione, a nulla*

rilevando che gli importi stornati fossero e non fossero a favore della banca” (v. risposte alle osservazioni c.t.u. di primo grado).

Non sono state proposte specifiche censure a detto ragionamento, che non contrasta con l’obbligatorietà dell’imposizione di una penale per l’assegno privo di provvista, ma consegue alla verifica dell’andamento del rapporto a seguito dell’eliminazione delle poste prive di titolo.

L’impugnazione nel complesso risulta pertanto infondata e la sentenza di primo grado deve di conseguenza essere confermata, a nulla rilevando che, all’esito della revisione dei conteggi effettuata nel presente grado, l’importo a debito degli appellati sia risultato pari ad euro 38.458,34 invece che 36.419,60, calcolati in prima istanza, non essendo frutto dell’accoglimento di alcuno dei profili di censura avanzati dall’appellante, ma semmai di un errore di calcolo del quale non è stata chiesta la correzione.

Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, seguono la soccombenza.

Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico dell’appellante.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) rigetta l’appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 269/18 del Tribunale di Nuoro;
- 2) condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellato delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 9.515,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- 3) pone a carico dell’appellante le spese di c.t.u., già liquidate.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 3-06-2021

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu